



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa della senatrice BIANCONI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 2008**

Disposizioni sui congedi parentali per coloro che assistono persone  
ultrasettantenni all'interno del nucleo familiare

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si pone la finalità di realizzare, nell'ambito delle politiche di riconciliazione tra la vita lavorativa e la vita familiare, un miglioramento della qualità della vita di coloro che assistono persone ultrasettantenni non auto sufficienti, temperando contestualmente tale obiettivo con il diritto al lavoro.

È indubbio che è la famiglia ad assolvere i compiti di cura, in particolare verso i soggetti più deboli (bambini, anziani, disabili, malati), attingendo soprattutto a risorse morali e affettive che le sono proprie, spesso da sola, senza aiuti da parte dello Stato. Contestualmente i soggetti anziani non autosufficienti, devono essere assistiti da terze persone, sovente familiari, nelle operazioni più elementari della vita quotidiana; essi non potendo scegliere come organizzare la propria

vita rimangono sotto la tutela obbligatoria di genitori e parenti, tenuti per legge al loro mantenimento.

Ovviamente la famiglia che si fa carico dell'assistenza è fortemente vincolata, sia nella libertà dei suoi membri, sia nello sforzo economico che deve sopportare. In alcuni casi poi vi è il sacrificio di chi è stato costretto ad abbandonare il lavoro perdendo anche il diritto alla pensione. Il presente disegno di legge si propone di dare una risposta a tali problematiche attraverso un sostegno concreto alle famiglie, introducendo a tal fine meccanismi di flessibilità che prevedano la possibilità di usufruire dei congedi parentali anche per coloro che assistono persone ultrasettantenni all'interno del nucleo familiare.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Ambito di applicazione)*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti coloro che dimostrano di assistere una persona ultrasettantenne con patologie croniche invalidanti o oncologiche all'interno del proprio nucleo familiare.

## Art. 2.

*(Requisiti del soggetto assistito)*

1. Ai fini di cui alla presente legge, il soggetto assistito deve essere affetto da patologia cronica invalidante o oncologica tale da determinare uno stato di non autosufficienza riconosciuto dalla azienda sanitaria locale competente.

## Art. 3.

*(Requisiti del soggetto avente diritto)*

1. Ai fini di cui all'articolo 4, il soggetto avente diritto è il parente in linea retta entro il secondo grado che assiste il soggetto di cui all'articolo 2.

## Art. 4.

*(Benefici)*

1. I soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 hanno diritto di astenersi dal lavoro nel limite di dieci giorni lavorativi all'anno dietro presentazione di un certificato rilasciato da un medico specialista del Servi-

zio sanitario nazionale o con esso convenzionato.

2. I periodi di astensione dal lavoro di cui al comma 1 sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità.